



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 02/11/2017

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

Novità in materia di rottamazione dei ruoli

- ***Possibilità di essere riammesso alla vecchia rottamazione in caso di omesso versamento delle rate scadute,***
- ***Possibilità di attivare una rottamazione anche per i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 01/01/2017 - 30/09/2017***

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Gentile Cliente,

con la presente circolare informativa si comunica che il D.L. 148/2017 ha introdotto importanti novità in materia di rottamazione dei ruoli; in particolare:

- 1. viene consentito, al debitore che era stato ammesso alla precedente rottamazione dei ruoli (di cui al D.L. 193/2016) e che - per mancanza di liquidità, errori o disguidi - non era riuscito a pagare le rate scadute a luglio e a settembre 2017, di essere riammesso alla rottamazione stessa a condizione, tuttavia, che effettui il pagamento integrale delle rate scadute entro e non oltre il 30 novembre 2017;**
- 2. viene consentita ai debitori la rottamazione anche con riferimento ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017 (c.d. rottamazione bis).**

Si ricorda che:

- per "rottamazione" (o "definizione agevolata") dei ruoli si intende la estinzione dei debiti erariali e contributivi iscritti a ruolo senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (che sostanzialmente equivale a ridurre l'importo delle somme complessivamente dovute per circa il 30%-35%);
- la rottamazione interessa il debitore con ruoli ossia il debitore destinatario di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi e/o avvisi di addebito Inps (non riguarda, quindi, le somme oggetto degli avvisi bonari ex art. 36 bis del Dpr 600/73 o 54 bis del Dpr 633/72).

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

1) La riammissione alla "vecchia" rottamazione da parte dei contribuenti che non hanno pagato le rate scadute a luglio e/o a settembre 2017

Viene consentito, al debitore che era stato ammesso alla precedente rottamazione dei ruoli (di cui al D.L. 193/2016) e che - per mancanza di liquidità, errori o disguidi - non era riuscito a pagare le rate scadute a luglio e a settembre 2017, di essere riammesso alla rottamazione stessa a condizione, tuttavia, che effettui il pagamento integrale delle rate scadute entro e non oltre il 30 novembre 2017.

In sostanza, il mancato pagamento di una delle due rate scadute o di entrambe, non determina la decadenza del beneficio della ("vecchia") rottamazione, a condizione tuttavia che il contribuente (debitore) provveda a pagare:

- le rate impagate entro e non oltre il prossimo 30 novembre 2017,
- la 3° rata del piano di definizione agevolata entro il 30 novembre 2017,
- la 4° rata del piano di definizione agevolata entro il 30 aprile 2018,
- la 5° rata del piano di definizione agevolata entro il 30 settembre 2018.

Si riepilogano, quindi, nella tabella seguente, le scadenze di pagamento da rispettare al fine di essere "riammesso" alla rottamazione dei ruoli:

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE DOPO LA PROROGA	
30 novembre 2017	Termine ultimo per pagare le rate in scadenza: Al 31 luglio 2017; Al 02 ottobre 2017; Al 30 novembre 2017.
30 aprile 2018	Termine ultimo per pagare l'eventuale 4° rata della definizione agevolata.
30 settembre 2018	Termine ultimo per pagare l'eventuale 5° rata della definizione agevolata.

La riammissione alla rottamazione non prevede un ulteriore addebito rispetto agli importi delle rate previste nel piano di pagamento agevolato.



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

2) Rottamazione bis per i ruoli affidati dal 01/01/2017 al 30/09/2017

Viene consentita ai debitori la rottamazione anche con riferimento ai ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017.

La “nuova” rottamazione:

- interessa le somme iscritte nei ruoli affidati all’Agente della riscossione dall’01/01/2017 al 30/09/2017 e consente l’estinzione del debito, evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora in esse incluse;
- si perfeziona con il pagamento di quanto dovuto a titolo di:
 - capitale
 - interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
 - aggio;
 - rimborso per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- può essere anche parziale, ossia riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato (così, ad esempio, possono essere oggetto di definizione solo le somme dovute a titolo di tributi, con esclusione di quelle dovute a titolo di contributi previdenziali, oppure solo l’IVA con esclusione dell’IRES; quindi anche se in un’unica cartella sono contenuti più ruoli (ad esempio, una per l’IVA uno per l’IRAP) è possibile definire in via agevolata o l’uno o l’altro ovvero entrambi);
- è consentita anche per i carichi costituiti esclusivamente da sanzioni;
- riguarda i carichi :
 - definitivi per mancata impugnazione / conclusione del giudizio;
 - ancora in contestazione. Nell’istanza va dichiarata la presenza dei giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce nonché va assunto l’impegno, da parte dell’interessato, a rinunciarvi.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

- è ammessa ancorché non siano effettuati i versamenti relativi ai piani rateali in essere.

Come comportarsi:

Il contribuente interessato alla c.d. rottamazione bis deve:

- manifestare la volontà di avvalersene presentando l'istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 15 Maggio 2018 con l'apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione,
- effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il mese di luglio 2018 oppure in un massimo di 5 rate di pari importo (20%) alle seguenti scadenze di pagamento:
 - la 1° rata del piano di definizione agevolata entro il 31 luglio 2018,
 - la 2° rata del piano di definizione agevolata entro il 30 settembre 2018,
 - la 3° rata del piano di definizione agevolata entro il 31 ottobre 2018,
 - la 4° rata del piano di definizione agevolata entro il 30 novembre 2018,
 - la 5° rata del piano di definizione agevolata entro il 28 febbraio 2019.

L'Agente della riscossione, a fronte della domanda di ammissione alla rottamazione bis, comunica al debitore, entro il 30 giugno 2018, l'importo delle somme dovute ai fini della definizione.

Va tenuto presente che a seguito della presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata e fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute per la definizione "è sospeso il pagamento dei versamenti rateali, scadenti in data successiva alla stessa presentazione e relativi a precedenti dilazioni in essere alla medesima data".

Si riepilogano, quindi, nella tabella seguente, le data da ricordare al fine di fruire della rottamazione bis (ossia della definizione agevolata dei ruoli affidati agli Agenti della



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

riscossione dal 01/01/2017 al 30/09/2017):

IL CALENDARIO DELLE SCADENZE Definizione agevolata 2017 (Decreto legge n. 148/2017)	
31 Marzo 2018	Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta notificata la relativa cartella di pagamento
15 Maggio 2018	Termine ultimo per presentare la domanda di adesione alla Definizione Agevolata
30 Giugno 2018	Termine entro cui Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme ai fini della Definizione Agevolata 2017
31 Luglio 2018	Termine ultimo per pagare la prima o unica rata
30 Settembre 2018	Termine ultimo per pagare la seconda rata
31 Ottobre 2018	Termine ultimo per pagare la terza rata
30 Novembre 2018	Termine ultimo per pagare la quarta rata
28 Febbraio 2019	Termine ultimo per pagare la quinta e ultima rata

Modalità di pagamento

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- App EquiClick;
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione;
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- domiciliazione bancaria.

Cosa succede se non pago una rata o pago in ritardo?

Il contribuente può scegliere di pagare in un'unica soluzione o a rate (massimo in 5 rate).

Il contribuente **decade dalla definizione agevolata** in esame in caso di:

- **mancato** versamento;
- versamento **insufficiente**;
- **tardivo** versamento;

dell'**unica rata** ovvero di **una delle rate** che compongono la dilazione del pagamento.

La decadenza comporta che:

- l'**agevolazione non ha effetto**, con conseguente **ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione / decadenza** per il recupero delle somme iscritte a ruolo ed oggetto della definizione;
- i versamenti effettuati vengono **acquisiti a titolo di acconto** della somma iscritta a ruolo "e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione **prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato**" ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

Considerazioni finali

Suggeriamo a tutti coloro i quali hanno ricevuto cartelle esattoriali e avvisi di addebito
Inps afferenti ruoli affidati nel periodo compreso tra 01/01/2017 – 30/09/2017 e intendano
avvalersi della norma in esame (rottamazione bis) di:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- darci l'incarico di richiedere preventivamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione Spa un estratto delle suddette somme iscritte a ruolo, così da avere contezza del totale delle somme dovute nonchè dell'importo delle sanzioni e degli interessi moratori che si potrebbe evitare di pagare,
- valutare attentamente la possibilità di scegliere se è opportuno fruire della definizione agevolata per tutte le somme iscritte a ruolo nel suddetto periodo o solo per una parte di queste;
- valutare se effettivamente si è in grado di pagare (ancorché in forma rateale - max 5 rate - e senza tener conto delle sanzioni e degli interessi) le somme dovute per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

Il nostro Studio è ovviamente a disposizione per istruire la pratica di accesso alla rottamazione bis dei ruoli affidati agli Agenti della riscossione tra il 01/01/2017 e il 30/09/2017 e chi è interessato al riguardo potrà darci incarico a procedere.

Restando a disposizione per qualunque chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it